

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall'On. DEVIS DORI il 01/06/2023 18:53

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:

- la c.d. "riforma Cartabia" assicura, a partire dal 30 giugno 2023, il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs 28/2010 se è raggiunto l'accordo di conciliazione;
- l'istanza per l'ammissione anticipata deve essere presentata dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione;
- ai sensi dell'art. 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, si prevede che l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento;
- lì si richiama l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l'ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all'articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. La norma ex art. 15-sexies appare incongruente, disciplinando l'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito;
- l'errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui esiste e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente; peraltro, è erroneamente individuato anche il Giudice competente per decidere sull'impugnativa, cioè il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto;
- alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell'articolo 126, appare mancante l'individuazione esatta del provvedimento impugnato cioè la delibera di ammissione al beneficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto del magistrato, che qui è

assente;

- da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre oggi esso è sostituito dal nuovo rito semplificato;

- l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato ha lo scopo di garantire ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione;

- le predette incongruenze normative rischiano pertanto di compromettere il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio;

quali iniziative, e con quali tempistiche, il Ministro interrogato intenda porre in essere per risolvere le predette criticità normative.

Presentatore
On. DEVIS DORI